

Codice A1813B

D.D. 15 settembre 2021, n. 2678

**L.r. n° 12/2004 - D.G.R. n° 44-5084/2002 - R.D. n° 368/1904 - R.D. n° 523/1904 - Domanda di concessione breve per taglio piante - Fascicolo n° To.CB45/2021 D.P.G.R. n° 8/R del 20/09/2011 Autorizzazione istanza n° 59232/2021/457 Intervento: taglio vegetazione lungo il torrente Pellice in comune di Villafranca Piemonte - Richiedente: società Biopoplar s.r.l. (P. IVA 03241030042)**



**ATTO DD 2678/A1813B/2021**

**DEL 15/09/2021**

**DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE**

**A1800A - OPERE PUBBLICHE, DIFESA DEL SUOLO, PROTEZIONE CIVILE, TRASPORTI E LOGISTICA**

**A1813B - Tecnico regionale area metropolitana di Torino**

**OGGETTO:** L.r. n° 12/2004 - D.G.R. n° 44-5084/2002 - R.D. n° 368/1904 - R.D. n° 523/1904 - Domanda di concessione breve per taglio piante - Fascicolo n° To.CB45/2021 D.P.G.R. n° 8/R del 20/09/2011 Autorizzazione istanza n° 59232/2021/457 Intervento: taglio vegetazione lungo il torrente Pellice in comune di Villafranca Piemonte - Richiedente: società Biopoplar s.r.l. (P. IVA 03241030042)

**VISTI:**

- la richiesta di utilizzo temporaneo di area demaniale pervenuta in data 09/04/2021, protocollo in ingresso n° 17307/DA1813B, per taglio piante in area demaniale Fascicolo n° To.CB.45/2021 e della contestuale istanza n° 59232/2021/457 presentata in data 09/04/2021, prot. in ingresso n° 17313/DA1813B, dalla società Biopoplar s.r.l. (P. IVA 03241030042), con sede in Località Sant'Isidoro, 97 - 12030 Cavallermaggiore (To) per realizzare interventi selvicolturali su superfici appartenenti al demanio idrico fluviale non navigabile lungo il torrente Pellice in comune di Villafranca Piemonte, in Fascia A del PAI, localizzate tra il ponte di Via Vigone ed il ponte della SP 139, per una superficie complessiva lorda pari a 19,97 ha ed una lunghezza di 3,30 km, come meglio individuate nella cartografia catastale allegata alle istanze;
- il progetto degli interventi selvicolturali allegato all'istanza redatto dal Dott. For. Fabio Castelli iscritto all'Ordine dei Dottori Agronomi e Forestali della provincia di Cuneo al numero 274A;
- il verbale di fine istruttoria della istanza di concessione e di autorizzazione ad eseguire l'intervento selvicolturale redatto in data 06/08/2021 dal Funzionario incaricato, Peterlin Dott. For. Gabriele, allegato A al presente provvedimento per farne parte integrale e sostanziale;

Considerato che, in base all'esame istruttorio delle istanze, degli elaborati presentati ed al sopralluogo effettuato in situ,, il Funzionario incaricato ha rilevato che:

- l'intervento interessa superfici appartenenti al demanio idrico fluviale in sinistra e destra idrografica del torrente Pellice, ricadenti nei fogli n° 13, 14, 16 e 20 del NCT del comune di

Villafranca Piemonte, per una superficie lorda complessiva pari a 19,97 ha, e per una superficie totale interessata, al netto delle tare, pari a 16,33 ha.

- le superfici interessate:

- non ricadono all'interno di Aree Protette, Siti della Rete Natura 2000 o popolamenti da seme;
- sono costituite da sei corpi distinti, rispettivamente aventi superficie pari, da est ad ovest, a: Corpo 1 - 0,96 ha, Corpo 2 - 0,14 ha, Corpo 3 - 4,57 ha, Corpo 4 - 7,48 ha, Corpo 5 - 1,14 ha e Corpo 6 - 5,68 ha, al lordo delle tare;
- sono situate in destra e sinistra orografica del torrente Pellice, all'interno della Fascia A del PAI;
- Il prelievo previsto è pari complessivamente a circa 1.262 m<sup>3</sup>, con un indice di prelievo medio in volume pari a circa il 66 % nel robinieto e nelle aree a prevalenza di pioppo nero, e di circa il 55% ove è prevalente il salice;

- l'intervento proposto nella fascia riparia, in adiacenza all'alveo attivo, entro i 10 metri da ciglio di sponda, in area soggetta a frequenti esondazioni, è costituito da un intervento di manutenzione idraulica, come previsto all'art 37, comma 2 lettera b) del Regolamento forestale;

- l'intervento proposto nella restante superficie, oltre i 10 metri dal ciglio di sponda, è invece assimilabile ad un intervento di utilizzazione di un bosco irregolare, ed è conforme a quanto previsto dall'art. 27, dall'art 37, comma 3 e dall'art 55 del Regolamento Forestale attualmente vigente;

- l'intervento proposto, sotto il profilo meramente idraulico, non incide sul regime idrico ma migliora il libero deflusso delle acque di esondazione, rende nel contempo più facile il rientro in alveo delle eccedenze idriche durante la fase calante di un evento di piena e riduce il rischio di fluitazione delle piante di diametro maggiore diminuendo con il taglio la biomassa presente;

- è previsto l'esbosco con trattore ed utilizzo della viabilità esistente;

- la Ditta richiedente risulta iscritta all'Albo delle Imprese Forestali del Piemonte al n° 820;

- per la realizzazione dell'intervento è prevista l'occupazione delle superfici del demanio idrico fluviale per un periodo superiore a 15 giorni.

- la superficie interessata dal taglio risulta mediamente servita dalla viabilità esistente e facilmente accessibile ai mezzi forestali e di trasporto;

- secondo quanto previsto dall'Allegato A della L.r. n° 19/2018, lettera n), come aggiornato dalla D.D. n° 206/DA1801A del 24/01/2019:

• il valore delle piante presenti sulla sponda ed in alveo è da intendersi nullo e non prevede pertanto la corresponsione di canone;

• il valore delle piante presenti oltre il ciglio di sponda è stato calcolato utilizzando i parametri indicati nella tabella allegata alla D.G.R. 30 novembre 2015, n. 18-2517, in base a quanto desunto dalla Relazione tecnica allegata all'istanza;

- l'importo complessivo del canone per la concessione per taglio di vegetazione arborea in area demaniale corrisponde a 3.782,00 €, arrotondato all'euro inferiore come previsto dal comma 5, art. 20 del D.P.G.R. n. 14/R/2004;

ha espresso, sotto il profilo tecnico, parere favorevole alla realizzazione degli interventi selvicolturali previsti nel progetto di intervento allegato all'istanza ed ha proposto:

- il rilascio della autorizzazione per la esecuzione degli interventi previsti nella istanza n° 59232/2021/457 presentata dalla società Biopoplar s.r.l. (P. IVA 03241030042) secondo quanto previsto dall'art. 6 del Regolamento forestale

- il rilascio della concessione breve per taglio piante, Fascicolo n° To.CB.45/2021 alla società Biopoplar s.r.l. (P. IVA 03241030042), con sede in Località Sant'Isidoro, 97 - 12030 Cavallermaggiore (To) per effettuare il taglio della vegetazione ripariale presente sulla sponda e superfici ex alveo del torrente Pellice, in Fascia A del PAI, appartenenti al demanio idrico fluviale non navigabile ricadenti in comune di Villafranca Piemonte tra il ponte di Via Vigone ed il ponte della SP 139, per una superficie complessiva pari a 19,97 ha al lordo delle tare, ed una lunghezza di 3,30 km, come meglio individuate nella cartografia catastale allegata alle istanze, con determinazione del canone di concessione pari a 3.782,00 €;

- secondo quanto previsto dall'art. 7 del D.P.G.R. n° 14/R/2004 il richiedente è tenuto al versamento delle spese di istruttoria nella misura fissa pari a 50 €;
- secondo quanto previsto dal comma 3 dell'art. 10 del D.P.G.R. n° 14/R/2004 il richiedente è esonerato dal versamento della cauzione prevista dal comma 1 dello stesso articolo; subordinatamente all'osservanza delle prescrizioni dettate nel verbale istruttorio, Allegato A alla presente determinazione per farne parte integrale e sostanziale;

Dato atto che non sono pervenute osservazioni né sono state presentate domande in concorrenza a seguito della pubblicazione dell'avviso "RENDE NOTO" sul BUR ed all'Albo Pretorio del comune di Villafranca Piemonte dal giorno 03/05/2021 al giorno 18/05/2021 come da Relata di notifica pervenuta in data 15/06/2021 protocollo n° 28129/DA1813B;

Accertato che la società Biopoplar s.r.l. (P. IVA 03241030042) ha provveduto a trasmettere in data 13/09/2021, protocollo in ingresso n° 42196/DA1813B, copia della ricevuta del versamento dell'importo dovuto a titolo di canone di concessione pari a 3.782,00 €, ed a titolo di spese di istruttoria pari a 50,00 €, per complessivi 3.832,00 € (Numero transazione PRD000000009360218 - Identificativo Univoco Riscossione 00253640950329177890\_1);

Dato atto che:

- l'importo di 3.782,00 € dovuto a titolo di canone di concessione è introitato sull'accertamento n° 337 del Capitolo n° 30555 del bilancio gestionale 2021-2023 – annualità 2021;
- l'importo di 50,00 € dovuto a titolo di spese di istruttoria è introitato sull'accertamento n° 341 del capitolo n° 31255 del bilancio gestionale 2021-2023 – annualità 2021;

Considerato che l'Agenzia Interregionale per il fiume Po con nota prot. n° 1588 in data 11/06/2021, Fascicolo n. 444\_2021A, ha trasmesso il PARERE IDRAULICO con cui ha espresso parere favorevole, ai soli fini idraulici, alla esecuzione del taglio proposto, nel rispetto delle modalità e prescrizioni dettate nello stesso parere, allegato B alla presente determinazione per farne parte integrale e sostanziale;

Preso atto dei pareri favorevoli al rilascio delle autorizzazione per la realizzazione degli interventi previsti della istanza n° 59232/2021/457 presentata dalla società Biopoplar s.r.l. (P. IVA 0324103004) sulle superfici meglio individuate negli elaborati cartografici e negli elaborati tecnici allegati e la loro compatibilità con il regime idraulico e sotto il profilo forestale;

RITENUTO pertanto, in base ai pareri sopra richiamati, di:

- autorizzare secondo quanto previsto dall'art. 6 del Regolamento forestale, la società Biopoplar s.r.l. (P. IVA 03241030042) ad effettuare gli interventi selvicolturali previsti dalla istanza n° 59232/2021/457 sulle superfici appartenenti al demanio ramo acque meglio individuate negli elaborati progettuali allegati alla istanza, per una superficie complessiva pari a 19,97 ha;
- assentire, in base alla L.r. n° 12/2004 ed al Regolamento 06 dicembre 2004, n. 14/R alla società Biopoplar s.r.l. (P. IVA 03241030042) la concessione breve per uso temporaneo delle superfici appartenenti al demanio idrico fluviale non navigabile lungo il torrente Pellice ricadenti in comune di Villafranca Piemonte tra il ponte di Via Vigone ed il ponte della SP 139, per una superficie complessiva pari a 19,97 come meglio individuate nella cartografia catastale allegata alla istanza, Fascicolo n° To.CB45/2021

Attestata la regolarità amministrativa del presente atto ai sensi della D.G.R. 1-4046 del 17/10/2016;

per le ragioni esposte in premessa

IL DIRIGENTE

Richiamati i seguenti riferimenti normativi:

- il Regio Decreto 25 luglio 1904, n. 523 "Testo unico delle disposizioni di legge intorno alle opere idrauliche delle diverse categorie"
- il Piano Stralcio Fasce Fluviali (PSFF) ed il Piano Stralcio per l'Assetto Idrogeologico (PAI) - Interventi sulla rete idrografica e sui versanti (L 18 maggio 1989, art. 17 comma 6 ter e s.m.i) adottato con deliberazione del Comitato Istituzionale n. 18 in data 26 aprile 2001
- la Legge regionale 18 maggio 2004, n. 12, "Disposizioni collegate alla legge finanziaria per l'anno 2004"
- il D.P.G.R. 06 dicembre 2004, n. 14/R, recante "Prime disposizioni per il rilascio delle concessioni per l'utilizzo di beni del demanio idrico fluviale e lacuale non navigabile e determinazione dei relativi canoni" in attuazione dell'art 1 della L.r. n. 12/2004
- la D.G.R. 30 novembre 2015, n. 18-2517 recante "Gestione del demanio idrico (L.r. n. 12/2004 e D.P.G.R. n. 14/R/2004). Approvazione prospetto per la determinazione dei canoni per le concessioni di occupazione di area demaniale per il taglio di vegetazione arborea"
- la Legge regionale 17 dicembre 2018, n. 19, "Legge annuale di riordino dell'ordinamento regionale Anno 2018", che ha sostituito l'Allegato A della L.r. n° 17/2013 contenente i canoni ed i valori unitari da applicare alle concessioni demaniali
- la Determinazione Dirigenziale n° 206 del 24/01/2019 del Responsabile del Settore Attività giuridica ed amministrativa DA1801A, con la quale è stato individuato il coefficiente di aggiornamento dei canoni delle concessioni del demanio idrico fluviale e lacuale non navigabile ed ha provveduto a predisporre il testo coordinato dell'Allegato A della L.r. n° 19/2018
- il Parere dell'Avvocatura dello Stato in data 12/07/1993 e la Circolare del Ministero delle Finanze in data 29/12/1993, secondo i quali il valore del materiale divelto è nullo
- il D.Lgs. 3 aprile 2018, n. 34 "Testo unico in materia di foreste e filiere forestali";
- la Legge regionale 10 febbraio 2009, n. 4, "Gestione e promozione economica delle foreste"
- il D.P.G.R. n° 8/R del 20/09/2011, recante "Regolamento forestale di attuazione dell'art. 13 della L.r. 10 febbraio 2009 n° 4 (Gestione e promozione economica delle foreste) Abrogazione dei Regolamenti regionali 15 febbraio 2010 n° 4/R, 4 novembre 2010 n° 17/R e 3 agosto 2011 n° 5/R", di seguito denominato "Regolamento forestale", come modificato con il D.P.G.R. n° 4/R del 6 luglio 2015, ed in particolare l'art. 6 "Autorizzazione con progetto di intervento";
- il D.P.G.R. n° 8/R del 29/12/2020, recante "Disciplina dell'albo delle imprese del Piemonte che eseguono lavori o forniscono servizi forestali di cui all'articolo 10, comma 8, lettera a) del decreto legislativo 3 aprile 2018, n. 34. Abrogazione del regolamento regionale 8 febbraio 2010, n. 2. ";
- la D.G.R. n° 46-5100 del 18 dicembre 2012 "Identificazione degli elenchi (Black List) delle specie vegetali esotiche invasive del Piemonte e promozione di iniziative di informazione e sensibilizzazione";
- a D.G.R. n. 23-2975 del 29 febbraio 2016 "Aggiornamento degli elenchi approvati con la DGR n° 46-5100 del 18 dicembre 2012 e approvazione delle misure di

prevenzione/gestione/lotta e contenimento delle specie vegetali più problematiche per il territorio piemontese";

- la D.G.R. 27 Maggio 2019, n. 24-9076 "Aggiornamento elenchi (Black List) delle specie vegetali esotiche invasive del Piemonte approvati con DGR 33-5174/17" e approvazione del documento "Linee guida per la gestione e controllo delle specie esotiche vegetali nell'ambito di cantieri con movimenti terra e interventi di recupero e ripristino ambientale".
- la D.G.R. n° 23-4637 in data 06/02/2017 "LR 4/2009, articolo 19. Disposizioni sulle trasformazioni del bosco ad altra destinazione d'uso e approvazione dei criteri e delle modalità per la compensazione."
- la D.G.R. n° 4-3018 in data 26/03/2021 "L.r. n° 4/2009, articolo 19. Disposizioni sulle trasformazioni del bosco ad altra destinazione d'uso e approvazione dei criteri e delle modalità per la compensazione. Modifica dell'Allegato 1 della D.G.R. n. 23-4637 del 6 febbraio 2017 "
- l'art. 17 della Legge regionale n° 23 in data 28 luglio 2008
- gli art. 86 e 89 del D.lgs. n. 112/1998
- l'art. 59 della L.r. n° 44/2000
- l'artt. 4 e 17 del D. Lgs. n° 165/2001

*determina*

1) di autorizzare la società Biopoplar s.r.l. (P. IVA 03241030042), con sede in Località Sant'Isidoro, 97 - 12030 Cavallermaggiore (To) a realizzare gli interventi selvicolturali previsti dalla istanza n° 59232/2021/457 e nel progetto ad essa allegato, nella posizione, le caratteristiche dimensionali e strutturali e le modalità indicate e illustrate negli elaborati progettuali citati in premessa, agli atti del Settore scrivente, sulle superfici meglio individuate negli elaborati allegati alla istanza e conservati agli atti;

2) di assentire alla società Biopoplar s.r.l. (P. IVA 03241030042) la concessione breve per uso temporaneo delle superfici appartenenti al demanio idrico fluviale non navigabile lungo il torrente Pellice, ricadenti in Fascia A del PAI, in comune di Villafranca Piemonte tra il ponte di Via Vigone ed il ponte della SP 139, per una superficie complessiva pari a 19,97 ha come meglio individuate nella cartografia catastale allegata alla istanza, Fascicolo n° To.CB45/2021 per effettuare il taglio della vegetazione ripariale presente sulla sponda e superfici ex alveo undel torrente Pellice come previsto dalla istanza n° 59232/2021/457 , subordinatamente all'osservanza delle successive prescrizioni:

a) nessuna variazione potrà essere introdotta senza la preventiva autorizzazione di questo Settore. L'intervento dovrà interessare unicamente le aree individuate nella cartografia allegata alla istanza n° 59232/2021/457 e Fascicolo n° TO.CB45/2021;

b) dovranno essere integralmente rispettate le prescrizioni dettate con il verbale di fine istruttoria della istanza di concessione e di autorizzazione ad eseguire l'intervento selvicolturale redatto in data 06/08/2021 dal Funzionario incaricato, Peterlin Dott. For. Gabriele, allegato A al presente provvedimento per farne parte integrale e sostanziale

c) dovranno essere integralmente rispettate le prescrizioni dettate dalla Agenzia Interregionale per il fiume Po, con il Parere prot. n° 1588 in data 11/06/2021, Fascicolo n. 444\_2021A, Allegato B al presente provvedimento per farne parte integrale e sostanziale;

- 3) il Concessionario è esonerato dal versamento della cauzione prevista dal comma 1 dell'art. 10 del D.P.G.R. n° 14/R/2004 secondo quanto previsto dal comma 3 dello stesso articolo;
- 4) l'importo di 3.782,00 € dovuto a titolo di canone di concessione è introitato sull'accertamento n° 337 del Capitolo n° 30555 del bilancio gestionale 2021-2023 – annualità 2021;
- 5) l'importo di 50,00 € dovuto a titolo di spese di istruttoria è introitato sull'accertamento n° 341 del capitolo n° 31255 del bilancio gestionale 2021-2023 – annualità 2021;
- 6) la concessione breve Fascicolo TO.CB45/2021 assentita con il presente provvedimento ha durata di mesi 12 (dodici) dalla data di ricevimento ed è accordata al solo fine di effettuare il taglio vegetazione su area appartenente al demanio idrico fluviale. Decorso tale termine la concessione breve si intende cessata. Qualora l'intervento non fosse ultimato entro tale termine, per la sua conclusione sarà necessario richiedere una nuova concessione breve;
- 7) l'intervento dovrà essere completato, a pena della sua decadenza, entro il termine previsto al punto precedente, con la condizione che, una volta iniziati, i lavori debbano essere eseguiti senza interruzione;
- 8) il Concessionario, con la accettazione tacita della concessione:
- assume sotto la propria responsabilità, sia in ambito civile che penale, la realizzazione degli interventi e svincola questa Amministrazione da ogni pretesa o molestia da parte di terzi, e risponderà di ogni pregiudizio o danno che dovesse derivare ad essi in conseguenza della presente autorizzazione;
  - svincola questa Amministrazione da qualunque responsabilità in merito a danni dovuti a piene del corso d'acqua. Pertanto dovranno essere prese informazioni in merito ad eventuali innalzamenti dei livelli idrici e dovranno essere adottate, all'occorrenza, tutte le necessarie misure di protezione. Restano a carico del Concessionario gli oneri legati alla sicurezza idraulica del cantiere
- 9) il Concessionario dovrà trasmettere al Settore Tecnico Regionale – Area Metropolitana di Torino:
- comunicazione di inizio dei lavori ;
  - comunicazione di ultimazione dei lavori allegando dichiarazione con cui si attesti la realizzazione dell'intervento secondo quanto previsto dalla istanza;
  - dichiarazione di regolare esecuzione redatta da tecnico forestale abilitato prevista al comma 7 dell'art. 6 del Regolamento Forestale;
- 10) Sono fatti i salvi i diritti e gli interessi di terzi, le competenze di altri Organi, Amministrazioni od Enti nonché la possibilità di dettare ulteriori prescrizioni qualora se ne accertasse la necessità;
- 11) è fatto assoluto divieto di cedere a terzi le superfici oggetto di concessione. Ove si accertasse la cessione o sub-concessione delle superfici oggetto della presente concessione, questo Settore procederà, previa diffida, alla sua revoca, secondo quanto previsto dall'art. 16 del Regolamento 06 dicembre 2004, n. 14/R
- 12) nel caso di violazioni alla presente Determinazione si applica quanto previsto dall'art. 36 della L.r. n° 4/2009 , dall'art. 1bis della L.r. n° 12/2004 e dalle altre Leggi vigenti in materia.
- 13) questo Settore si riserva la facoltà di :
- ordinare, a cura e spese del concessionario, modifiche all'opera, o di procedere alla revoca della concessione nel caso intervengano variazioni delle attuali condizioni del corso d'acqua che rendano l'intervento incompatibile rispetto al buon regime idraulico o in ragione di eventuali futuri

interventi di sistemazione idraulica;

b) procedere alla revoca della concessione nel caso intervengano variazioni delle attuali condizioni del corso d'acqua che rendano l'intervento incompatibile rispetto al buon regime idraulico o in ragione di eventuali futuri interventi di sistemazione idraulica;

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso entro il termine di 60 giorni innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale.

La presente Determinazione è soggetta a pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto, dell'art. 5 della L.r. n° 22/2010

**IL DIRIGENTE**

(A1813B - Tecnico regionale area metropolitana di Torino)

Firmato digitalmente da Elio Pulzoni

Allegato

Allegato (omissis)